



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale

Area delle politiche dei diritti e del benessere

Roma, 07/10/2021

Prot. n. 303

Allegati n. 7

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Alla FLC-CGIL
Al Dipartimento Previdenza CGIL
Al SPI-CGIL
Loro sedi

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale della scuola per l'anno 2022.

D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021 - Circolare MIUR n. 30142 del 1° ottobre 2021.

*Sommario: Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) fornisce indicazioni operative in ordine all'applicazione del D.M. n. 294 del 1.10.2021 che fissa al **31 ottobre 2021** il termine finale per la presentazione delle domande di pensionamento con decorrenza **1° settembre 2022** da parte del personale scolastico.*

Care compagne e cari compagni,

con circolare ministeriale n. 30142 del 1° ottobre 2021, condivisa con l'INPS, il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha fornito indicazioni operative per l'applicazione del D.M. n. 294 del 1.10.2021, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale della scuola dal **1° settembre 2022**.

Le indicazioni fornite dal MIUR riguardano il personale scolastico che, nel 2022, maturerà i requisiti anagrafici e contributivi previsti per accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata nel sistema retributivo con metodo di calcolo misto.

Nonostante la FLC Nazionale abbia anche quest'anno rappresentato al Ministero, le criticità della procedura "istanze on line", in quanto priva delle indicazioni per i lavoratori con contribuzione accreditata a partire dal 01.01.1996, constatiamo che, anche per l'anno 2022, la circolare è stata pubblicata senza recepire le osservazioni fornite dalla nostra categoria nazionale.

Riteniamo opportuno quindi, come avvenuto per gli anni precedenti, riepilogare all'interno della nostra circolare i requisiti anagrafici e contributivi relativi anche a coloro che possono accedere alle prestazioni nel sistema contributivo.

Per tutto il personale di ruolo della scuola, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, compresi gli insegnanti di religione cattolica e coloro che svolgono servizio all'estero, il termine ultimo fissato dal D.M. per la presentazione delle relative domande di cessazione è il **31 ottobre 2021**.

L'eventuale collocamento a riposo avrà effetto dal **1° settembre 2022**.

Le domande da presentare tassativamente entro la data del **31 ottobre 2021** riguardano:

- la cessazione dal servizio finalizzata o meno al pensionamento;
- il trattenimento in servizio oltre il limite di età al solo fine di maturare il minimo contributivo per la pensione di vecchiaia, o per un massimo di tre anni per il personale impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera (art.1. comma 257 Legge n. 208/2015 e successive modifiche e integrazioni);
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- la revoca delle suddette domande se già presentate.

Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

Per conseguire la pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2022 le lavoratrici ed i lavoratori devono maturare almeno 20 anni di anzianità contributiva e il requisito anagrafico di almeno **67 anni** entro il 31.12.2022.

Se l'età viene compiuta entro il 31 agosto 2022 è previsto il collocamento d'ufficio da parte dell'amministrazione; al contrario, per i lavoratori che maturano il requisito anagrafico dei 67 anni tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2022, la risoluzione del rapporto mediante dimissioni con "istanza on line" è condizione necessaria per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Tali requisiti vengono riportati sinteticamente nella tabella allegata alla circolare del MIUR.

Il personale scolastico con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996, può accedere a pensione a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno 2022 (€ 690,42 mensili nel 2021).

In alternativa, tale personale potrà conseguire la pensione all'età di 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva indipendentemente dall'importo di pensione.

Requisiti per il diritto alla pensione anticipata

Possono accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2022 i dipendenti in possesso, entro il 31 dicembre 2022, di un'anzianità contributiva di almeno:

- **41 anni e 10 mesi** per le **donne**;
- **42 anni e 10 mesi** per gli **uomini**.

Il personale scolastico con prima contribuzione accreditata a decorrere dal 1° gennaio 1996, può accedere a pensione anticipata dal 1° settembre 2022, in alternativa ai predetti requisiti, con almeno **20** anni di anzianità contributiva effettiva, obbligatoria, volontaria, da riscatto (con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e **64** anni di età, a condizione che l'importo minimo di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale relativo all'anno 2022 (€ 1288,78 mensili nel 2021).

Tale possibilità di pensionamento è prevista anche per i lavoratori che esercitano la facoltà di computo in Gestione Separata (circolare Inca n. 137/2015- Riepilogo disposizioni).

A tale proposito vi riportiamo il parere fornito dalla Direzione Centrale Inps in merito ad un caso da noi segnalato, in data 2 novembre 2020, riguardante un docente nato nel mese di ottobre del 1957, già in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del computo in gestione separata, dei 20 anni di contribuzione effettiva e del c.d. importo soglia, che ha compiuto l'età dei 64 anni entro la data del 31 dicembre 2021.

La nostra richiesta, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riguardava la possibilità di conseguire la pensione anticipata in computo in gestione separata, di cui al comma 11 art. 24 L.214/2011, con decorrenza dal 1° settembre 2021, pur maturando il requisito anagrafico entro la data del 31 dicembre dello stesso anno.

Di parere contrario, la Direzione Centrale ha affermato che: *“La pensione in computo è una pensione targata Gestione separata alla quale non possono che applicarsi le disposizioni vigenti in detta gestione comprese quelle in materia di sistema di calcolo, di requisiti pensionistici e di decorrenza della pensione. Pertanto le pensioni anticipate a carico di questa gestione, ancorché in computo, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda al ricorrere di tutti i requisiti”.*

Pertanto, nel quesito rappresentato, il requisito anagrafico per conseguire la pensione in computo deve essere perfezionato entro il 31 agosto 2021.

Requisiti per il diritto a pensione anticipata “Quota 100”

Resta ferma la possibilità di accedere dal 1° settembre 2022 a pensione anticipata definita “pensione quota 100”, con un’anzianità contributiva minima di **38 anni** e il compimento di almeno **62 anni** di età, maturati entro il 31 dicembre 2021.

Come già noto, il requisito contributivo dei 38 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi della legge 228/2012, tutti e per intero i periodi assicurativi non coincidenti versati o accreditati nell’AGO, nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e nella gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, purché non abbiano dato luogo a pensione in tali gestioni.

Vi ricordiamo che non partecipano al cumulo in “quota 100” i periodi di iscrizione alle Casse libero professionali, al Fondo Clero, all’INPGI.

Inoltre, nel caso in cui in almeno una delle gestioni interessate al cumulo sia previsto il requisito dei 35 anni di contribuzione con esclusione dei periodi di malattia e disoccupazione, tale requisito può essere soddisfatto tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo in “quota 100” (nostra circolare 133/2019 e messaggio INPS n°1551 del 16/04/2019).

Come già commentato con nostra circolare n. 256/2019 la pensione “quota 100” non è cumulabile, dalla data di decorrenza e fino al compimento dell’età pensionabile, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Inoltre, al personale scolastico che accede alla "pensione quota 100", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Requisiti per il diritto a pensione anticipata per le lavoratrici, c.d. opzione donna

Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31.12.2020 almeno 58 anni di età e i 35 anni di anzianità contributiva possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° settembre 2022. In tale ipotesi il trattamento pensionistico sarà liquidato con il sistema di calcolo contributivo in regime di opzione.

Requisiti per il diritto a pensione in regime di cumulo (legge 228/2012 modificata dalla legge 232/2016)

Ai fini di conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata, al personale scolastico è consentito di accedere al cumulo previsto dalla legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016, utilizzando i periodi di contribuzione versata presso le seguenti casse o gestioni:

- l'AGO dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
- la Gestione Separata;
- le Gestioni sostitutive dell'AGO;
- le Casse dei liberi professionisti.

Pensione di vecchiaia in cumulo

Per conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo dal 1° settembre 2022 le lavoratrici e i lavoratori devono maturare almeno **20 anni** di anzianità contributiva e il requisito anagrafico di almeno **67 anni** entro il 31.12.2022.

Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolga una cassa libero professionale che abbia requisiti anagrafici e contributivi più elevati, il trattamento pensionistico sarà liquidato in una prima fase senza il pro quota della Cassa libero professionale; quest'ultimo pro quota verrà erogato solo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dal regolamento della Cassa (vedi nostra circolare n. 668/2017 e circolare INPS n. 140/2017).

Pensione anticipata in cumulo

Possono accedere alla pensione anticipata in cumulo dal 1° settembre 2022 i dipendenti in possesso, entro il 31 dicembre 2022, di un'anzianità contributiva di almeno:

- **41 anni e 10 mesi** per le **donne**;
- **42 anni e 10 mesi** per gli **uomini**.

Contrariamente a quanto disposto per la pensione di vecchiaia, l'INPS non prevede per la pensione anticipata la liquidazione in forma "progressiva" (vedi nostra circolare n. 668/2017 e circolare INPS n. 140/2017).

Vista l'autonomia regolamentare delle Casse, suggeriamo di consultare le relative circolari esplicative in merito ai requisiti anagrafici e contributivi e alle regole di calcolo applicate.

Al personale scolastico che accede alla pensione anticipata in cumulo, l'indennità di fine servizio o fine rapporto verrà corrisposta dopo 12 mesi, ed entro i successivi 90 giorni, dal compimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (Circ. INPS n. 60/2017 e circ. congiunta CGIL e INCA del 28 marzo 2017 e messaggio Hermes n. 2053/2020 e circolare Inca n. 228/2020).

Infine, vi rimandiamo alla nostra circolare n. 228 del 06/07/2020 e in particolare al quesito n. 25 del messaggio Inps n. 2053 del 2020, per quanto riguarda la possibilità di applicare sulla pensione in cumulo le trattenute relative a piani di ammortamento, riscatti e ricongiunzioni.

L'Istituto ha chiarito che "le trattenute sulle pensioni in cumulo degli oneri derivanti dalle ricongiunzioni operate ai sensi della legge n. 29/1979 e dall' art. 1 comma 1 della legge n. 45/90 potranno proseguire sulla rata di pensione secondo l'originario piano di ammortamento (messaggio Hermes n. 4826 del 2019)".

Mentre, per quanto riguarda il riscatto, il pagamento dell'onere deve essere effettuato interamente prima dell'accesso alla prestazione pensionistica (vedi nostra circolare n. 316 del 26.09.2018).

Requisiti per il diritto a pensione in totalizzazione (D.Lgs. 42/2006)

Possono accedere a pensione in regime di totalizzazione dal 1° settembre 2022 i dipendenti che maturano, entro il 31.12.2021, almeno **20 anni** di contribuzione complessiva e **66 anni** di età ovvero almeno **41 anni** di anzianità contributiva complessiva indipendentemente dall'età.

Al personale scolastico che si avvale dell'istituto della totalizzazione, infatti si applica il regime della decorrenza mobile, vale a dire che l'accesso al pensionamento avverrà dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti (cfr. circolare INPS n. 37/2012).

Vi ricordiamo che l'INPS, con messaggio n. 3190 del 22 agosto 2018, ha chiarito la gestione delle trattenute sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione o cumulo rispetto ad estinzione di finanziamenti erogati dietro cessione del quinto, indebiti pensionistici, da TFS/TFR, post mortem, pignoramento presso terzi, APE, assegni alimentari/mantenimento, nonché per oneri da riscatto ai fini pensionistici.

Per quanto riguarda il riscatto, il pagamento dell'onere deve essere effettuato interamente prima dell'accesso alla prestazione pensionistica (vedi nostra circolare n. 316 del 26.09.2018).

Collocamento a riposo d'ufficio e trattenimento in servizio

Il D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio.

Pertanto, i dipendenti al compimento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio non potranno chiedere il trattenimento in servizio per il successivo biennio ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 503/92 (commi 1 e 2).

Il trattenimento in servizio è tuttavia previsto, per un massimo di 3 anni, per il personale scolastico impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera di cui all'art. 1, comma 257 della legge 208/2015 e successive modifiche e integrazioni.

In tal caso il trattenimento è autorizzato con provvedimento motivato dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'USR, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

E' fatto salvo, invece, il trattenimento in servizio previsto dal comma 3 dell'art. 509 del D.lgs. n. 297/1994, fino al limite del 71° anno di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia.

Pertanto, nel 2022 potranno chiedere la permanenza in servizio i dipendenti che compiono 67 anni di età entro il 31 agosto 2022, e che non hanno perfezionato a tale data i 20 anni di anzianità contributiva.

In sintesi, le ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro vengono applicate nei seguenti casi:

- compimento di 67 anni di età e maturazione di 20 anni di contribuzione entro il 31.08.2022;
- compimento di 66 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 30 anni entro 31/08/2022 per il personale che rientra tra le categorie di cui all'art.1, commi da 147 a 153 della legge di bilancio 2018 (esonerati dall'incremento dell'aspettativa di vita). Tali lavoratrici e lavoratori devono inoltre aver svolto per almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento le attività c.d. gravose. Rispetto al collocamento d'ufficio al compimento dei citati requisiti, qualora la lavoratrice o il lavoratore non volesse avvalersi dell'opportunità, sarà cura della FLC intervenire per difendere il diritto alla permanenza;
- compimento dei 65 anni di età entro il 31.08.2022 se maturato a qualsiasi titolo il diritto a pensione;
- maturazione, entro il 31 agosto 2022 dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, per il personale in situazioni di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza, a prescindere dall'età.

Laddove l'amministrazione non abbia potuto risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro in quanto il lavoratore non si trova in situazione di esubero, disporrà comunque il collocamento a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età se compiuti entro il 31 agosto 2022;

- compimento dei 65 anni d'età entro il 31.8.2022, per il personale che non matura il diritto a pensione entro l'età pensionabile (67 anni). In questo caso, come già ricordato, il personale ha la facoltà di presentare domanda di trattenimento in servizio a condizione che perfezioni il requisito minimo per la

pensione di vecchiaia entro il **71°** anno d'età (art. 509, comma 3, Dlgs.297/94 e circolare n. 2 del 2015 del Ministero della Pubblica Amministrazione).

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (DM 331/1997)

Tale possibilità sussiste per il personale che non ha compiuto i 65 anni di età e che ha maturato il diritto a pensione:

- anticipata con **41 anni e 10 mesi** per le **donne**, ovvero con **42 anni e 10 mesi**, per gli **uomini**, entro il 31.12.2022;
- di anzianità in regime sperimentale donna, con **35 anni** di anzianità contributiva e **58 anni** di età entro il 31.12.2020.

Nelle domande finalizzate alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione di anzianità, ai sensi del D.M. n. 331/97, gli interessati devono anche esprimere, nel caso di cause ostative alla concessione del part-time, l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza in servizio a tempo pieno.

Dirigenti scolastici

Per i dirigenti scolastici, la disciplina della cessazione dal servizio è regolata dall'art. 12 del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza del 15/07/2010, che fissa al **28 febbraio** di ogni anno la data di presentazione delle domande di dimissioni. Tale termine è confermato anche per l'anno **2022**.

Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il predetto termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

Presentazione delle istanze di cessazione dal servizio al MIUR

Le domande di cessazione dal servizio e le eventuali revoche devono essere presentate, esclusivamente, tramite la procedura web POLIS "istanze on line" disponibile nel sito Internet del Ministero (www.istruzione.it). Sono tenuti a ripresentare le istanze in modalità telematica tutti coloro che le hanno già presentate in forma cartacea.

Anche quest'anno la procedura Polis prevede **due istanze** attive contemporaneamente: la prima riferita alle domande di cessazione, come di seguito dettagliate, la seconda riferita esclusivamente alle istanze formulate per la maturazione del requisito alla pensione "quota 100" (art. 14 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019).

La prima istanza contiene le seguenti tipologie:

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 per:
 - pensione vecchiaia e anticipata ordinaria (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214- Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26);
 - pensione vecchiaia per lavoratori, con anzianità contributiva di almeno 30 anni, destinatari dell'esonero incremento speranza di vita" (Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
- domanda di cessazione con requisiti maturati entro il 31.12.2020 per pensione opzione donna;
- domanda di cessazione dal servizio senza diritto a pensione;

- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Come da indicazione della circolare, in presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione “quota 100” verrà considerata in subordine alla prima istanza.

E’ necessario pertanto informare l’interessato che, nell’ipotesi di presentazione di entrambe le istanze, in caso di maturazione del solo requisito di pensione “quota 100”, verrà liquidato il trattamento pensionistico con conseguente incumulabilità della prestazione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con liquidazione del TFS/TFR nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Per quanto riguarda l’inoltro delle relative domande di pensione vi rimandiamo allo specifico paragrafo.

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all’ Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS.

Il personale in carico alle scuole delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande di cessazione dal servizio direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Anche le istanze di trattenimento in servizio ai sensi dell’art.1 comma 257, Legge n. 208/2015, modificato dall’art.1 comma 630 della legge n. 205/2017, o per maturare il requisito minimo contributivo, devono essere inoltrate, all’ Ufficio territorialmente competente, in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del **31 ottobre 2021**.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso di mancata maturazione del diritto a pensione.

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS per tutte le fattispecie richieste dando periodico riscontro al MIUR per la successiva comunicazione al personale entro il termine ultimo del **20 aprile 2022**.

Vi ricordiamo che L’INPS, così come comunicato con messaggio n. 1894/2017, in fase di accertamento del diritto potrebbe rivedere i provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione, emanati dall’amministrazione scolastica e non ancora definitivi (art. 203 e seguenti DPR 1092/73).

In merito alla consulenza e all’utilizzo del programma CONINCA ricordiamo la circolare n. 337/2019 riguardante la nuova procedura di calcolo delle pensioni della gestione dei pubblici dipendenti.

Nonostante la richiesta, formulata dalla FLC-CGIL, il MIUR, continua a non fornire alcuna indicazione in merito alle modalità di presentazione delle domande di cessazione per accedere al trattamento pensionistico in regime di:

- cumulo ai sensi della legge 228/2012, come modificata dalla legge 232/2016;
- totalizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2006;
- computo in gestione separata ai sensi del D.M. 282/1996.

Pertanto, in accordo con la FLC-CGIL Nazionale, vi invitiamo a presentare le domande di cessazione per accedere al trattamento pensionistico in cumulo utilizzando la procedura POLIS “Istanze on line” congiuntamente alla domanda in modalità cartacea, entro il **31.10.2021**.

Mentre, per quanto riguarda le domande di cessazione per accedere al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione, essendo i requisiti anagrafici e contributivi diversi da quelli ordinari e non previsti dalla procedura POLIS “Istanze on line”, in accordo con la FLC-CGIL Nazionale, vi invitiamo a presentare tali domande di cessazione, in modalità cartacea, entro il **31.10.2021**.

Per quanto non citato dalle disposizioni del MIUR, vi consigliamo la presentazione di istanza di cessazione in analogha modalità cartacea anche per coloro che intendono accedere alla pensione in computo in gestione separata in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa entro il 31/08/2022.

Presentazione domande di pensione all'INPS

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale **esclusivamente** attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica:

- compilazione della domanda con l'assistenza gratuita del Patronato;
- compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi : SPID, CIE o CNS;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164).

Per coloro che invieranno due istanze di cessazione dal servizio tramite procedura POLIS, è necessario inoltrare le due domande di pensione in quanto, sentito per le vie brevi la Direzione Centrale dell'INPS, la Sede INPS di riferimento: "provvederà alla definizione della domanda con diritto certificato e all'annullamento di quella non definibile".

APE sociale e precoci

Il personale della scuola che intende presentare domanda di accesso all'APE sociale o pensione anticipata in qualità di "precoce", una volta ottenuto il riconoscimento dall'Inps, potrà presentare la domanda di cessazione dal servizio con in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2022, sempre con effetto dal 1° settembre 2022.

Inoltre, precisiamo, che per l'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'art. 59 comma 9, della L. 449/97.

Vi ricordiamo che, in caso di pensione anticipata in qualità di "precoce", il comma 201 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR). Per tale personale, il termine di pagamento inizia a decorrere non dalla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ma dal raggiungimento dell'anzianità contributiva o dell'età anagrafica previsti dall'art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 214/2011.

In tali fattispecie, pertanto, l'indennità di fine servizio verrà corrisposta agli aventi diritto non prima di ventiquattro, ovvero di dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dal vigente ordinamento (nostra circolare n. 506/2017 e circolare Inps n. 99/2017).

Mentre, per il personale che richiede l'Ape sociale, il comma 184 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, prevede, in linea generale, che i termini di pagamento inizino a decorrere non dalla cessazione dell'attività lavorativa bensì dal compimento dell'età prevista per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Pertanto, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà corrisposta decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi tre mesi (nostra circolare n. 505/2017 e circolare Inps n. 100/2017).

A tal fine, vi alleghiamo i facsimili che abbiamo predisposto.

Esonero dall'incremento della speranza di vita per addetti a mansioni gravose

Per i lavoratori della scuola addetti a lavori gravosi ed esonerati dall'incremento dell'aspettativa di vita di cui alla Legge n. 205/2017 art. 1 commi da 147 a 153, anche per il biennio 2021-2022, l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi, purché la prevista anzianità contributiva di almeno 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2022, come stabilito dalle circolari INPS n. 19/2020 e n. 126/2018.

Come ricorderete, sono destinatari di tale norma le/gli insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido di cui all'allegato B lettera H della legge di Bilancio 2018 e del D.M. 5 febbraio 2018, che possono far valere un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (entro il 31 agosto) e hanno svolto tali professioni per almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento.

Tali lavoratrici e lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi e alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Ai fini del conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata, non trova applicazione la norma in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui alle L. 228/2012 e successive modificazioni.

Vi ricordiamo che il comma 151 della citata legge dispone che per le lavoratrici e i lavoratori che si avvalgono dei commi 147 e 148, i termini di corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) decorrono dalla data di maturazione teorica del requisito di accesso alla pensione anticipata o di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (vedi nostra circolare n. 22 del 18.01.2018 e n. 389 del 28.11.2018).

Trattamenti previdenziali e Anticipo TFS/TFR (art. 23 del D.L. n. 4/2019, conv. dalla L.n. 26/2019).

Riportiamo di seguito la tabella dei termini di pagamento del TFS/TFR.

Termini di pagamento del TFS e del TFR	
Tipologia di cessazione	Data di perfezionamento requisito
	Dal 2014
Cessazioni d'ufficio per limiti d'età o servizio	12 mesi + 90 giorni
Dimissioni volontarie	24 mesi + 90 giorni

Rateizzazione del TFS e del TFR	
Rate	Data di perfezionamento requisito
	Dal 2014
1^ rata	Fino a 50.000 € lordi
2^ rata (dopo 12 mesi dalla 1^ rata)	da 50.001 a 100.000 € lordi
3^ rata (dopo 12 mesi dalla 2^ rata)	Oltre 100.000 € lordi

L'art.23, comma 2 del DL 4/2019, convertito dalla legge 26/2019 ha previsto che, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che accedono alla pensione "quota 100" o alle pensioni di vecchiaia e anticipata, possono richiedere un finanziamento a banche o intermediari finanziari, aderenti a un apposito accordo quadro, per un importo non superiore a 45.000€.

L' Inps, con la circolare n. 130 e il messaggio n. 4315 del 17 novembre 2020 ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito alla modalità di presentazione e consultazione della domanda di quantificazione online ai fini dell'anticipo finanziario (circolare Inca-Spi n. 378/2020).

Alleghiamo alla presente nota, in formato word, il fac simile della domanda di cessazione dal servizio in modalità cartacea per coloro che accedono al pensionamento dal 1° settembre 2022 in regime di totalizzazione/cumulo e di computo in gestione separata.

Cari saluti.

per l'Area Previdenza
Rupoli - Cristoforetti - Lorenzon

la Coordinatrice dell'area
Gabriela Mella

per il Collegio di Presidenza
Anna Maria Bilato